



Torino, il 25 luglio 2023

Ill.mo Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella

Palazzo del Quirinale

00187 Roma

Comunicazione a mezzo Pec: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Ill.ma Presidente del Consiglio

Giorgia Meloni

Presso Palazzo Chigi

Piazza Colonna 370,

00186 Roma

Comunicazione a mezzo mail e PEC: MELONI_G@CAMERA.IT e via PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it

Ill.mo Ministro dell'Interno

Matteo Piantedosi

Palazzo Viminale

00184 Roma (RM)

Comunicazione a mezzo PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Preg.mo

Presidente OMCEO di Torino

Dott. Guido Giustetto

C.so Francia, 8

10100 Torino

Comunicazione a mezzo PEC: segreteria.to@pec.omceo.it



Preg.ma

Coordinatrice Pari Opportunità OMCEO di Torino

Dott.ssa CAPELLUPO Antonella

Corso Francia, 8

10100 Torino

Comunicazione a mezzo PEC: segreteria.to@pec.omceo.it

COMUNICATO CONGIUNTO ORDINE AVVOCATI DI TORINO E CPO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino esprimono viva preoccupazione per le discendenti conseguenze dell'impugnazione di un numero notevole di atti di nascita di bambini e bambine nati da coppie *same sex*, attraverso pratiche di procreazione medicalmente assistita, da parte di talune Procure.

Tali richieste di annullamento, ove accolte, determinerebbero indubbiamente conseguenze discriminatorie innanzitutto per quanto attiene al diritto all'identità personale dei bambini e delle bambine.

D'altronde, l'esistenza di un vuoto normativo in materia di tutela dell'interesse del minore al riconoscimento del legame di filiazione con il genitore d'intenzione è stato rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. 33/2021) anche in considerazione dell'inadeguatezza dello strumento alternativo di costituzione dello *status filiationis* ad assicurare detto interesse in modo rapido, efficace e con pienezza di effetti.

Impedire la trascrizione degli atti di nascita dei figli e delle figlie di coppie omogenitoriali costituisce innanzitutto un grave *vulnus* ai diritti universalmente riconosciuti ad ogni minore per una crescita psico-fisica armoniosa, *in primis* quelli alla certezza di uno *status*, in difetto del quale evidenti sono le ricadute di natura personale, come patrimoniale nei confronti di soggetti di minore età, che non devono patire discriminazione alcuna, solo per essere venuti al mondo attraverso pratiche differenti da quella del concepimento naturale.

A maggior ragione, revocare atti di nascita già trascritti comporterebbe il venir meno di una situazione di fatto e di diritto già esistente, con grave impatto sulla quotidianità di ciascun bambino o bambina, con altrettanto grave compromissione dell'equilibrio, della continuità e della stabilità degli affetti che lo stesso/la stessa ha consolidato, e con esposizione di questi minori ad un danno di carattere psico-evolutivo e non solo.



Il bambino, ad esempio, non potrebbe essere assistito in caso di ricovero ospedaliero dal c.d. genitore intenzionale, così come questi non potrebbe esprimere il consenso ad un intervento medico, contrariamente ai principi generali stabiliti dagli artt. 2, 3 e 32 della Carta Costituzionale, dall'art. 8 della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, sui diritti del fanciullo nonché dal Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari (artt. 1, 3, 6 e soprattutto art. 4 che declina il “Principio di non discriminazione – Identità personale” soprattutto con riferimento all'accesso alle cure da intendersi relativo anche alla possibilità del genitore intenzionale ad essere informato e ad esprimere consensi informati, nonché ad accudire il figlio o la figlia in ospedale).

Inoltre, in caso di prematura scomparsa del genitore intenzionale il minore sarà escluso dalla successione, né potrà godere del diritto alla contribuzione al proprio mantenimento nel caso in cui venga meno la relazione sentimentale fra i genitori.

Palesi, dunque, le violazioni ai seguenti fondamentali diritti riconosciuti a tutte e tutti minori/ le minori:

- il diritto alla continuità affettiva (come codificato dalla legge 173/2015);
- i diritti patrimoniali nei confronti del genitore intenzionale, inclusi i diritti successori;
- il diritto all'identità personale ed al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

I Giudici di Strasburgo hanno più volte ribadito la necessità che il legame con il genitore intenzionale (ed in particolare con la madre) venga riconosciuto; la Corte, infatti, considera che **il mancato riconoscimento del legame di filiazione con la madre intenzionale esporrebbe la persona di minore età ad “una forma di incertezza giuridica riguardo la sua identità nella società che può arrecargli dei pregiudizi gravi”** (cfr. **Parere consultivo della Cedu del 10 aprile 2019**).

Recentissimamente, poi, in data 30 marzo 2023, il Parlamento europeo ha emanato la *Relazione sullo stato di diritto 2022*, nella quale, al punto 10, si legge quanto segue: il Parlamento europeo *“condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali; ritiene che questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli; ritiene che tale azione costituisca una violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del*



1989; esprime preoccupazione per il fatto che tale decisione si iscrive in un più ampio attacco contro la comunità LGBTQI+ in Italia; invita al governo a revocare immediatamente la sua decisione”.

La citata condanna deve essere letta alla luce con il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Costituzione: se è vero che il pieno riconoscimento giuridico della relazione instaurata con il genitore sociale/intenzionale è una dimensione essenziale dello sviluppo della persona, il vincolo che nasce dalla comunione di vita deve accompagnarsi al vincolo biologico al fine di garantire stabilità e certezza a rapporti di cura e affetto, nel superiore interesse del o della minore.

E', pertanto, in ragione di detti concreti rischi di discriminazione connessi alle modalità attraverso le quali si è realizzato il concepimento, nonché all'orientamento sessuale degli adulti che hanno voluto la nascita di questi bambini e bambine che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino auspicano che ogni decisione assunta in materia abbia come obiettivo esclusivamente il preminente interesse dei/delle minori e auspica inoltre un intervento urgente del legislatore, che individui adeguata soluzione al fine di eliminare qualsivoglia disuguaglianza e sani definitivamente l'attuale vuoto normativo, compiendo un passo, che non può più tardare ancora, verso una civiltà giuridica, davvero intrinsecamente inclusiva, sia per le situazioni già oggi consolidate sia per quelle future.

E' infatti tempo di aggiornare il significato dei diritti dell'infanzia a fattispecie e sensibilità nuove, maggiormente incisive e più giuste.

La Presidente dell'Ordine degli Avvocati

La Presidente del Comitato per le Pari Opportunità

Avv. Simona Grabbi

Avv. Cesarina Manassero